



# Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156  
Cod. Fisc. 00303930796 – www.comune.curinga.cz.it

Prot. 2003

## Decreti del Sindaco

n° 04 del 27/03/2018

**Oggetto: DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE ELETTORALE COMUNALE E DELLE ALTRE FUNZIONI AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE ANAGRAFE.**

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 3 della Legge n.1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" per la quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale di Anagrafe;

**Visto** l'art. 2 del D.P.R. n.223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" che dispone che il Sindaco può delegare e/o revocare in tutto o in parte le funzioni di Ufficiale di anagrafe ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei; ogni delega, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal Prefetto;

**Atteso** che l'organizzazione del servizio anagrafico è ispirata a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure e che, stante l'assenza per malattia della dipendente delegata, si rende necessario garantire la funzionalità del servizio, anche per quanto attiene la firma di atti e documenti;

**Visto** l'art. 3 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come sostituito dall'art. 1 della Legge 18 febbraio 1963 n. 224 e s.m.i. in materia di rilascio della carta d'identità;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 4 del 13 maggio 1988, con la quale in assenza di specifica normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio delle carte d'identità mediante conferimento di delega da parte del Sindaco;

**Visto** l'art. 34 c. 1 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di legalizzazione di fotografie;

**Visto** l'art. 2 c. 30 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008, il quale testualmente recita: *"le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4,5 e6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al*

